



CAMERA DI COMMERCIO
DELLEMILIA

DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

Oggetto: **Rifiuto iscrizione cessazione/nomina amministratore – Società Apon Consulting srl n. rea PR 268715 n. Ri 02810170346**

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

VISTE

- la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 art. 8, “Registro delle Imprese” , che nella sua formulazione antecedente l’istituzione dell’ unico Conservatore, di fatto tutt’ora vigente recita “ *L’ufficio è retto da un Conservatore [...] nella persona del Segretario Generale ovvero di un Dirigente della Camera di Commercio*”;
- la Determinazione della Giunta Camerale n. 2 del 28/07/2023 di nomina del Conservatore del Registro delle Imprese nella persona del Dott. Alessandro Saguatti;
- la determinazione Presidenziale d’urgenza n. 4 del 12/07/2023 “Avvenuta costituzione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell’Emilia – assetto organizzativo transitorio a garanzia della continuità amministrativa”;
- la determinazione del Segretario Generale n. 1 del 13/07/2023 “Camera di Commercio, Industria artigianato e Agricoltura dell’Emilia: primi adempimenti urgenti e indifferibili”;
- il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, art. 11 “procedimento di iscrizione su domanda”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.”;

PRESO IN ESAME il modello S2 con allegati gli int. P, presentato in via telematica in data 23/02/2024 e successivi rinvii del 26/02, 04/04/2024 prot. 22374/2024 relativo all’iscrizione della cessazione dalla carica di Amministratore Unico del Sig. omissis e contestuale nomina alla medesima carica del Sig. omissis, di cui al verbale dell’assemblea dei soci datato 01/02/2024, nella società Apon Consulting srl , n. r.i. 02810170346;

ESAMINATA la modulistica presentata portante, nel 1° invio la variazione della rappresentanza del socio unico mentre nel secondo e terzo rinvio la variazione dell’organo amministrativo;

RICHIAMATO il IV comma dell’art. 2383 del cod. civ. che stabilisce: “entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l’iscrizione nel registro delle imprese.....”;

RICORDATO che la domanda/denuncia deve riportare la firma digitale del soggetto obbligato alla denuncia, oppure del professionista incaricato della presentazione della stessa ai sensi dell’art. 31, comma 2-quater, legge n. 340/2000 ovvero del soggetto cui è stata conferita apposita procura per la presentazione ai sensi dell’art. 38 comma 3 bis DPR 445/2000;

DATO ATTO che dal 1° settembre 2020 non può essere più allegato, ai fini della delega all’intermediario, il modello di procura speciale firmato manualmente ma, il soggetto obbligato o legittimato alla presentazione della domanda o denuncia o dell’atto da pubblicare (es. titolare



impresa individuale, legale rappresentante, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, ecc.) dovrà presentare la modulistica ministeriale sottoscritta digitalmente con la propria firma digitale ferma restando l'accettazione delle pratiche presentate dal commercialista, quale intermediario, che ha il potere di firmare digitalmente in base all'art. 31 comma 2 quater della legge n. 340/2000, su incarico dell'imprenditore;

VERIFICATO che a seguito della sospensione della pratica e della richiesta di regolarizzazione di cui ai messaggi notificati con la modalità "gestione correzioni" nelle date del 26/27/02 e 05/04/2024, regolarmente consegnati, lo studio che ha inviato la pratica, procedeva al deposito di una nuova istanza, prot. 40898/2024, in corso di iscrizione;

ACCERTATO che la modulistica presentata risulta firmata digitalmente da soggetto non legittimato, in quanto l'intermediario è un professionista non abilitato ai sensi all'art. 31 comma 2 quater della legge n. 340/2000 alla presentazione della pratica;

PRESO ATTO che nel caso di specie, la sopraccitata domanda risulta carente dei requisiti essenziali ai fini dell'iscrizione in quanto mancante dell'accettazione carica da parte del nuovo amministratore nominato, unico soggetto obbligato alla presentazione dell'istanza;

RICHIAMATO l'art. 11, del D.P.R. 581/1995 che attribuisce all'ufficio Registro Imprese la verifica della completezza formale della documentazione e l'esistenza di tutte le condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione;

RITENUTO conseguentemente che sussistono tutti i requisiti per adottare il provvedimento di rifiuto dell'iscrizione della nomina del nuovo amministratore ;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di merito e di fattibilità del presente provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio Registro Imprese – Atti Societari, che a tal fine appone in calce la propria firma;

DETERMINA

1. di non accogliere per i motivi suddetti e a mente di quanto disposto dall'art. 11 del DPR 581/95 l'iscrizione della domanda di cui in premessa;
2. di comunicare all'impresa, presso il domicilio digitale indicato al punto 5 della Distinta Comunica relativa all'istanza presentata, il presente provvedimento, informando contestualmente che avverso lo stesso potrà essere presentato ricorso al Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Parma entro 8 giorni dal ricevimento della comunicazione, ai sensi dell'art. 2189 del cod. civ;



CAMERA DI COMMERCIO
DELLEMILIA

3. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva;
4. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Camerale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
REGISTRO IMPRESE – ATTI SOCIETARI
(Dott. Andrea Mazza)

IL CONSERVATORE DEL
REGISTRO IMPRESE
(Dott. Alessandro Saguatti)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.